



Regione Autonoma della Sardegna
CO.RA.N

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLE R.S.U.
ELENCO DELLE SEDI DI COSTITUZIONE DELLE RSU
ELENCO DELLE SEDI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
(ALLEGATI B, C e D del CCRL del 15.05.2001)**

Addi 2011, presso la sede del Coran si sono incontrati:

Avv. **Enzo Pinna** _____

Prof. **Luca Tamassia** _____

Dott. **Giuseppe Scura** _____

componenti il Coran in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali rappresentative :

CGIL-F.P. Regionale _____

CISL FP Regionale _____

CISL-FP SINDER-Regionale _____

UIL-FPL Regionale _____

UIL-FPL Comp. Regione - Enti _____

SADIRS _____

FENDRES - SAFOR _____

SAF _____

FEDRO _____

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Regolamento per la costituzione delle R.S.U, l'elenco delle sedi di costituzione delle RSU e l'elenco delle sedi di contrattazione integrativa che sostituiscono integralmente gli allegati B, C e D del CCRL del 15.01.2001.

Bozza 24 febbraio 2011



ALLEGATO B REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLE R.S.U.

Art.1

Obiettivi e finalità

1. Le parti al fine di una migliore regolamentazione del sistema di relazioni sindacali con il presente accordo, ispirato al quadro normativo e contrattuale nazionale, disciplinano l'elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale nei luoghi di lavoro.
2. Le organizzazioni sindacali stipulanti riconoscono, come rappresentanza sindacale unitaria, quella disciplinata dal presente accordo.
3. L'Amministrazione Regionale e le Amministrazioni del Comparto – come individuato nel successivo allegato C - , secondo le modalità previste dal contratto collettivo, dal presente regolamento, metteranno a disposizione delle organizzazioni sindacali e della Commissione elettorale quanto necessario per lo svolgimento delle attività strumentali all'elezione delle predette RSU.
4. La Direzione Generale dell'Amministrazione Regionale avrà il compito di sovrintendere sulla corretta applicazione del presente regolamento nei limiti delle proprie competenze.
5. La legittimazione a negoziare nelle materie oggetto di rinvio da parte del contratto collettivo è riconosciuta alle RSU e alle associazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva regionale.

FEDRO

SAF

SILDIR

Commento [VAC1]: Questa potrebbe essere una definizione che potrebbe mettere d'accordo l'Amministrazione e le OO.SS.

PARTE PRIMA

MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

Art.2

Ambito ed iniziativa per la costituzione

1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito al presente accordo promuovono la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle sedi di costituzione indicate nell'allegato C.
2. Oltre alle associazioni sindacali di cui sopra, possono presentare liste per l'elezione delle RSU anche altre organizzazioni sindacali, purché costituite in associazione con proprio statuto e che abbiano aderito formalmente al presente accordo.
3. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nell'intero comparto della Regione Autonoma della Sardegna nella data stabilita e in una sola giornata, salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata successiva. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 2 allegheranno la formale adesione al presente accordo all'atto della presentazione della lista.
4. Dovranno essere assicurate dalle organizzazioni sindacali rappresentative e da quelle aderenti:
 - a) le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali;
 - b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU.

SADIRS

UIL

CISL

Art.3

Costituzione delle RSU

1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto, con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.
2. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.

CGIL

Art.4

Numero dei componenti

1. Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:
 - a) due componenti nelle sedi di costituzione che occupano da 1 a 50 dipendenti;

CORAN

Commento [VAC2]: Abbiamo modificato, in quanto non esistono più sedi di contrattazione con meno di 21 dipendenti.



- b) tre componenti nelle sedi di contrattazione che occupano da 51 a 200 dipendenti;
- c) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle sedi di costituzione che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. c), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
- d) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti, nelle sedi di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera d), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000.

2. In deroga a quanto stabilito nel precedente comma, la RSU relativa all'Amministrazione regionale è costituita da n. 31 componenti.

Art.5

Compiti e funzioni

1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti.

~~2. Il contratto collettivo può disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali.~~

3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria ammesse alla contrattazione regionale, secondo le disposizioni del CCRL.

In favore delle RSU sono garantiti complessivamente i seguenti diritti:

- a) diritto ai permessi retribuiti;
- b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'articolo 24 del contratto collettivo;
- c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori;
- d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

Art.6

Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele

1. Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive intestatarie dei distacchi sindacali. Il contingente dei permessi retribuiti di cui al presente contratto, spetta alle medesime associazioni sindacali ed alle RSU ed è tra di loro ripartito, a decorrere dalla data di costituzione delle R.S.U., secondo quanto previsto dall'art. 23 del CCRL.

Art.7

Durata e sostituzione nell'incarico

1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.

2. In caso di dimissioni, cessazione dal servizio o decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

3. Le dimissioni, cessazioni o decadenze e conseguenti sostituzioni dei membri delle RSU formate da almeno 6 componenti, non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse va data comunicazione, da parte della stessa RSU, al Direttore Generale dell'Amministrazione sede di costituzione o, nel caso dell'Amministrazione regionale, al Direttore Generale della Direzione Generale del Personale, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai lavoratori, mediante affissione all'albo delle comunicazioni intercorse con le medesime.

Art.8

Decisioni

1. Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.

2. Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva regionale.

~~3. Sono validi gli accordi sottoscritti dalla RSU e da un numero di OO.SS. che assommino almeno il 50% della rappresentatività sindacale della sede di contrattazione collettiva integrativa.~~

FEDRO

SAF

SILDIR

SADIRS

UIL

CISL

CGIL

CORAN

Commento [VAC3]: Non erano previsti i casi di pensionamento o di cause di incompatibilità, che si possono manifestare anche successivamente alle elezioni

Commento [VAC4]: Direi che si tratta di modifiche che possono risolvere dei problemi pratici; si evita, in particolare, il rinnovo delle RSU nel periodo di insediamento.

Commento [VAC5]: Norma che ad oggi non pare esista; Il CCRL nulla dice sul punto (artt. 10 -11 - 12). Direi che non è possibile inserirla, in quanto si verificherebbe una modifica – proceduralmente non corretta – delle norme contrattuali



Art.9
Incompatibilità

1. Per le incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.

Art.10
Clausola di salvaguardia

1. Le associazioni sindacali firmatarie del presente accordo si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA.
2. Le associazioni sindacali rappresentative, possono comunque conservare o costituire organismi di tipo associativo nelle Amministrazioni, o in ciascuna delle sedi della contrattazione integrativa, dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.
3. Le associazioni sindacali che non abbiano aderito al presente accordo possono, ove ne abbiano diritto, costituire le R.S.A.

Art.11
Adempimenti

1. Il Direttore Generale della direzione del personale dell'Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione fornirà ai dirigenti generali delle varie sedi di costituzione delle RSU idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di **loro** competenza (locali, materiale, **mezzi informatici e linee telefoniche, collegamenti telematici**, sicurezza dei locali dove si dovranno svolgere le elezioni etc.) **al fine di permettere un agevole rendere possibile il regolare svolgimento delle elezioni d'intesa con la Commissione elettorale.**
2. Al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari per l'accertamento della rappresentatività ai fini contrattuali delle associazioni sindacali, nonché per ottenere una omogenea documentazione è allegato al presente accordo il fac-simile del verbale riassuntivo delle votazioni, che dovrà essere compilato in modo da soddisfare le esigenze informatiche della rilevazione dei dati.

Commento [VAC6]: Anche questa potrebbe essere una definizione, che potrebbe mettere d'accordo le parti.

Art.12
Norma finale

1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.

PARTE SECONDA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU

Art.13
Modalità per indire le elezioni

1. Con cadenza **triennale**, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU di cui al presente accordo, le associazioni sindacali che ne siano titolari, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando con il CO.RA.N. e **con il Direttore Generale dell'Assessorato al Personale** le date per lo svolgimento delle elezioni con apposito calendario. Le associazioni sindacali **sopra** citate ne danno comunicazione al personale interessato mediante affissione negli appositi albi. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.
2. I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione della Commissione elettorale sono fissati con l'accordo di cui al comma 1. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste.
3. Le RSU che decadono nel corso del **triennio** sono rielette su iniziativa delle associazioni sindacali rappresentative nei termini concordati con l'amministrazione a livello locale. **Esse restano in carica sino alla rielezione delle RSU di cui al comma 1.**

FEDRO

SAF

SILDIR

SADIRS

UIL

CISL

CGIL

CORAN



Art.14

Quoziente necessario per la validità delle elezioni

1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento nonché l'Amministrazione regionale e le altre Amministrazioni del Comparto favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.

2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura sarà attivabile nei successivi 90 giorni.

3. Nell'evenienza di cui al precedente comma, la Commissione elettorale resta in carica sino alla conclusione della procedura elettorale.

Commento [VAC7]: Idem come sopra

Art.15

Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia esso a tempo pieno o parziale, in forza nell'Amministrazione regionale, **enti, agenzie e aziende ed istituti regionali**, anche in posizione di distacco o comando presso altre amministrazioni, **alla data di annuncio delle elezioni.**

2. I dipendenti assunti dopo la data di inizio delle procedure elettorali, ed in servizio alla data delle votazioni, hanno diritto di voto se in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, senza che ciò comporti alcuna modifica sulle procedure elettorali già attivate, compreso il calcolo del numero dei componenti delle RSU.

3. I provvedimenti di mobilità interna disposti dopo la data di annuncio della procedura elettorale non avranno rilevanza ai fini delle elezioni e non comporteranno la modifica delle liste elettorali.

4. Sono eleggibili i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 16, siano dipendenti dell'Amministrazione regionale e del relativo Comparto – come individuato nel successivo allegato C - con contratto a tempo indeterminato, sia esso a tempo pieno o parziale.

5. Dall'elettorato attivo e passivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale

Art.16

Presentazione delle liste

1. All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:

- associazioni sindacali firmatarie ~~al~~ del vigente contratto collettivo regionale e del presente accordo, che abbiano sottoscritto il protocollo d'intesa per l'indizione delle RSU, ovvero abbiano ad esso aderito formalmente;
- altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito sia al contratto collettivo regionale di lavoro in vigore, che al presente accordo ed al protocollo d'intesa, con comunicazione formale al Coran che rilascerà attestazione di ammissibilità alle elezioni RSU alla Commissione elettorale, e al protocollo d'intesa e che abbiano concretamente adempiuto agli oneri derivanti dalle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 146/90 e successive modificazioni.

2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nella sede di costituzione della RSU nel quale si svolgono le elezioni, non inferiore al 2% del totale dei dipendenti in servizio alla data di annuncio delle elezioni. Ogni lavoratore può firmare una sola lista, a pena di nullità della firma apposta. Le generalità dei candidati e le firme dei sottoscrittori e dei presentatori di lista ~~e dei funzionari delegati all'autenticazione delle firme~~ devono essere chiare e leggibili; in caso di difficoltà di identificazione la Commissione elettorale può rivolgersi alle OOSS e/o ai presentatori di lista. Sono valide le liste trasmesse anche in fotocopia e in più fogli, presentati contemporaneamente, purché ~~la firma del presentatore sia in originale, su ciascun foglio~~ il presentatore le controfirmi in originale, su ciascun foglio, al momento della consegna alla Commissione elettorale.

3. Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative, salvo il caso che esse non versino nell'ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.

4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione elettorale. Nelle sedi di costituzione **fino a 40 dipendenti** ~~di cui alla lettera a) dell'art. 4~~ non occorre



produrre firme di lavoratori sottoscrittori, non si dà luogo alla presentazione delle liste e tutti i dipendenti sono elettori ed eleggibili.

5. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui all'articolo 17, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, comunicherà al ~~inviterà il~~ **presentatore di lista** ~~ad optare per una delle liste, pena~~ l'esclusione della competizione elettorale **del lavoratore interessato**.

5.bis Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui all'articolo 17 provvederà ad escluderlo dalla competizione elettorale.

6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare ~~di oltre un terzo~~ il numero dei componenti la RSU da eleggere, **pena esclusione della stessa**.

7. ~~Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull'autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori~~ sottoscrittori e ne rispondono a tutti gli effetti.

8. Le liste di cui al comma precedente, unitamente al simbolo della lista vengono presentate alla Commissione elettorale di cui all'art. 17.

Art.17
Commissione Elettorale

1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione elettorale, viene costituita una Commissione elettorale unica per tutto il Comparto di contrattazione entro ~~otto dieci~~ **otto** giorni dall'annuncio delle elezioni di cui al precedente art. 13, con sede a Cagliari. La Commissione viene insediata con apposita convocazione dei componenti, disposta dal Direttore generale della Direzione del Personale della Regione e della quale le OO.SS. designatarie sono tenute a garantire il buon esito, con contestuale consegna dei locali assegnati, completi degli arredi, attrezzature e materiale necessari per il buon funzionamento della stessa.

2. Per la composizione della Commissione stessa, le associazioni sindacali di cui all'articolo 16, che hanno presentato una propria lista, potranno designare n. 2 lavoratori dipendenti in servizio nel comparto o ex dipendenti già in quiescenza, che all'atto dell'accettazione dichiareranno di non volersi candidare. Qualora vengano designati ex dipendenti già in quiescenza, gli stessi svolgeranno le attività come componenti della Commissione a titolo gratuito e senza riconoscimento di alcun compenso anche a titolo di rimborso spese. I componenti sono incrementati con quelli delle eventuali liste presentate successivamente, tra l'ottavo il decimo ed il quindicesimo giorno dall'annuncio delle elezioni. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli atti già assunti dalla Commissione dal momento della sua costituzione.

3. Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un numero di membri inferiore a tre, le associazioni **aventi titolo** designano un componente aggiuntivo. L'attività dei componenti la Commissione elettorale è equiparata a tutti gli effetti al normale servizio, ai fini del godimento sia della retribuzione fissa che di quella per il rendimento, sia dei buoni pasto, sino alla conclusione delle procedure elettorali. Nell'ambito di tale attività gli stessi componenti per motivate esigenze da rappresentare alla Direzione Generale dell'Organizzazione e del Personale, a cura del Presidente della Commissione, possono usufruire di quote di straordinario e recarsi in missione presso le sedi nelle quali saranno allestiti i seggi elettorali. La liquidazione degli straordinari e delle missioni effettuate dai predetti soggetti è di competenza delle Direzioni Generali di appartenenza, alla quale il Presidente della Commissione effettuerà le relative comunicazioni e avverrà sulla base del C.C.R.L. vigente. Inoltre, il buono pasto non è dovuto per i giorni in cui non vi è il rientro serale.

3 bis. Possono essere designati anche dipendenti con sede di servizio esterna a Cagliari, ed in tal caso agli stessi spetta il rimborso delle spese di viaggio da calcolare sul tragitto più breve tra la città e la sede di servizio o la località di residenza, con un massimo di 100 chilometri giornalieri.

4. Il Presidente è eletto in seno alla Commissione a maggioranza assoluta dei componenti; nel caso in cui nessuno riporti un numero di voti sufficienti si procederà ad un ballottaggio tra i due più votati. In caso di ulteriore parità risulterà eletto il più anziano d'età dei due. E' di competenza del Presidente o del suo Vice: firmare le comunicazioni da inviare alla Direzione Generale del Personale relative alla fruizione dello straordinario ed allo svolgimento delle missioni da parte dei componenti della Commissione, e fornire alla stessa i documenti giustificativi; designare il Segretario della Commissione, incaricato di collaborare alla stesura dei verbali delle riunioni.

FEDRO

SAF

SILDIR

SADIRS

UIL

CISL

CGIL

CORAN

Commento [VAC8]: Io aggiungerei questa precisazione

Commento [VAC9]: Verificare ai fini dei costi e se gli scorsi anni sono stati riconosciuti. Rendimento è comunque riconosciuto a prescindere.

Commento [VAC10]: Verificare sui buoni pasto***** verif. Anche altri giorni?.



4 bis. Il candidato risultato secondo nella votazione viene nominato vice presidente, purchè i voti riportati siano pari ad almeno il 30% del numero dei componenti della Commissione. In caso contrario, il vice presidente viene eletto con successiva votazione, e con le medesime modalità previste nel precedente comma per l'elezione del Presidente.

5. Nelle votazioni della Commissione elettorale, in caso di parità, il voto del Presidente avrà valore doppio.

Art.18

Compiti della Commissione Elettorale

1. La Commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:

- a) elezione del presidente, **vice presidente e segretario**;
- b) acquisizione da ciascuna struttura amministrativa interessata degli elenchi generali degli elettori per sede di servizio;
- c) ricevimento delle liste elettorali;
- d) verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
- e) **predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio**;
- f) **definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori**;
- g) **nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori**;
- h) **distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni**;
- i) **esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature**;
- j) **organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio**;
- k) **raccolta dei dati elettorali parziali e dei verbali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati**;
- l) compilazione del verbale **conclusivo**;
- m) comunicazione dei risultati ai lavoratori, al CO.RA.N., al Direttore Generale della sede di costituzione della RSU ed alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
- n) esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
- o) trasmissione dei verbali e degli atti al Direttore Generale della **Direzione del Personale della Regione** dell'Assessorato agli A.A.GG., il quale curerà la trasmissione degli stessi, in copia, al CO.RA.N.

2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, ~~a cura della commissione elettorale~~, mediante affissione nell'albo di cui all'articolo 13, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni. **OPPURE:**

2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, **delle Amministrazioni e delle OO.SS.**, mediante affissione nell'albo di cui all'articolo 13, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art.19

Presidenti e scrutatori dei seggi elettorali

1. E' in facoltà di ciascuna organizzazione sindacale designare uno scrutatore ed indicare un presidente per ogni seggio elettorale, scelti fra i lavoratori elettori non candidati **o tra ex dipendenti in pensione**, non oltre 10 giorni antecedenti alla data delle elezioni; a tal fine, entro 15 giorni antecedenti la data delle elezioni la Commissione elettorale comunica alle OO.SS. l'elenco e l'ubicazione dei seggi. **Qualora vengano designati ex dipendenti già in pensione, gli stessi svolgeranno le attività di cui sopra a titolo gratuito e senza riconoscimento di alcun compenso anche a titolo di rimborso spese**

2. La designazione **dei presidenti e** degli scrutatori **da parte della Commissione elettorale** deve essere effettuata **entro 5 giorni dalla data** ~~non oltre le quarantotto ore che precedono l'inizio~~ delle votazioni.

3. Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprende **comprendente** il giorno antecedente alla votazione (**preparazione dei seggi**) e quello successivo alla chiusura dei seggi (**svolgimento dello scrutinio**). **Tale periodo è equiparato** a tutti gli effetti al servizio prestato nei limiti previsti dall'art. 31, comma 3°, C.C.R.L. vigente (orario convenzionale). Le eventuali eccedenze di orario verranno compensate con riposi compensativi corrispondenti esclusivamente per il solo giorno di svolgimento dello scrutinio.

Commento [VAC11]: Io aggiungerei questa precisazione

Commento [VAC12]: Verificare se possiamo inserirlo, perché non residuino dubbi sull'interpretazione della norma da parte delle OO.SS.



Lo straordinario verrà riconosciuto esclusivamente per il solo giorno di svolgimento dello scrutinio e per un massimo di 8 ore, anche se lo stesso scrutinio dovesse protrarsi oltre le ore 22,00. Alla liquidazione dello stesso provvederanno le Direzioni Generali di appartenenza in analogia a quanto previsto dal precedente art. 17.

Detto straordinario dovrà essere appositamente certificato da Presidente del seggio, previa verifica della Commissione elettorale.

Dette eccedenze dovranno essere appositamente certificate dal Presidente del seggio.

4. Per la consegna alla Commissione elettorale del verbale, delle schede votate, degli eventuali altri atti e del materiale residuo, il presidente di seggio o un suo delegato sono autorizzati a fruire del trattamento di missione, esclusivamente all'interno del territorio regionale. Per gli eventuali seggi che si dovessero istituire al di fuori del territorio regionale, dovrà essere utilizzata la procedura di consegna per "corrispondenza". (da discutere)

Alla liquidazione delle somme dovute per lo svolgimento della missione provvedono le le Direzioni Generali di appartenenza in analogia a quanto previsto dal precedente art. 17..

Commento [VAC13]: Potrebbe essere una buona mediazione, alla luce delle reali esigenze pratiche; peraltro c'è il limite insuperabile di otto ore

FEDRO

SAF

Art.20

Segretezza del voto

1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

Art.21

Schede elettorali

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

2. In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.

3. Le schede devono essere firmate dal Presidente, o dal vicepresidente, e da uno scrutatore. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.

5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

SILDIR

SADIRS

Art.22

Preferenze

1. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata, in caso di sede di costituzione con non più di 200 dipendenti. Quando le sedi di costituzione abbiano un numero maggiore di dipendenti, è consentito esprimere le seguenti preferenze a favore di candidati della stessa lista: due in caso di dipendenti compresi tra 201 e 500, tre in caso di dipendenti fino a 1.500, quattro in caso di numero di dipendenti superiori a 1.500.

2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati, con un numero di dipendenti superiore le liste dovranno essere affisse all'entrata del seggio. L'indicazione **di un numero di preferenze oltre quelle consentite** più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come **voto** della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.

OPPURE

2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati, con un numero di dipendenti superiore le liste dovranno essere affisse all'entrata del seggio. L'indicazione di **più un numero di** preferenze **superiore a quello consentito**, date a candidati della stessa lista, **vale rende valido** unicamente **come votazione della il voto di** lista, anche se non sia stata **espresso il voto della lista** **tracciata la crocetta sulla intestazione**. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.

UIL

CISL

CGIL

CORAN



3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

Art.23
Modalità della votazione

1. Il luogo della votazione e l'ubicazione dei seggi saranno stabiliti dalla Commissione Elettorale, previo accordo con il Direttore Generale di Organizzazione e Metodo e del Personale, in relazione alla distribuzione territoriale dei dipendenti aventi titolo e a criteri di organicità e funzionalità.
2. Al fine di garantire un'ampia e diffusa partecipazione al voto i seggi elettorali ~~saranno~~ potranno essere dislocati in tutte le sedi possibili. I seggi ubicati al di fuori della sede centrale della Regione avranno una competenza territoriale: in essi pertanto, a giudizio della Commissione elettorale, potranno essere sistemate le urne di diverse RSU e svolgersi le relative operazioni elettorali. In tal caso la composizione del seggio sarà unitaria.
2. bis. Nella dislocazione dei seggi per l'elezione della RSU del Corpo forestale si terrà conto della specificità organizzativa del Corpo medesimo, dei turni di lavoro e della sua polverizzazione sul territorio regionale. Al personale che presta servizio nelle stazioni forestali distanti dal luogo della votazione, è consentito l'utilizzo del mezzo della Amministrazione per recarsi al seggio elettorale e per il tempo strettamente necessario all'esercizio del voto.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo di cui all'articolo 13, comma 1 del presente regolamento, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
4. L'assenza dal servizio dei lavoratori elettori, per il periodo strettamente necessario all'esercizio del diritto di voto, non è soggetta a recupero.

Art.24
Composizione del seggio elettorale

1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'articolo 19 e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore

Art.25
Attrezzatura del seggio elettorale

1. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una o più urne elettorali, idonee ad una regolare votazione, chiuse e sigillate sino alla apertura ufficiale delle stesse per l'inizio dello scrutinio.
2. Al seggio devono, inoltre, ~~poter predisporre di~~ essere consegnati gli elenchi completi degli elettori aventi diritto al voto presso di esso, distinti per singola RSU, e le schede elettorali per ciascuna consultazione da svolgere, in misura congrua rispetto al numero degli elettori previsti.

Art.26
Riconoscimento degli elettori

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

Art.27
Certificazione della votazione

1. Negli elenchi di cui all'articolo 25, comma 2, a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma dell'avvenuta partecipazione al voto.

FEDRO

SAF

SILDIR

SADIRS

UIL

CISL

CGIL

CORAN



Art.28
Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio ~~depo~~ la il giorno successivo a quello di chiusura delle operazioni elettorali, alla stessa ora in tutti i seggi. ~~in un giorno stabilito per tutte le amministrazioni con l'accordo dell'articolo 13, comma 1, del presente regolamento.~~
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente compilerà il verbale del seggio, nel quale si dovrà dare atto anche delle eventuali contestazioni e che sarà da lui sottoscritto e controfirmato da due scrutatori. ~~consegnerà il verbale dello scrutinio stesso nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni~~ - Il verbale verrà poi consegnato in plico sigillato (unitamente alle schede votate al residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale, ordinariamente entro le ore 19 del giorno successivo a quello dello scrutinio, ~~e, in caso di più seggi;~~
2 bis. Acquisita la documentazione dai seggi, la Commissione elettorale procede alla verifica dei singoli verbali, e si pronuncia sulle eventuali contestazioni segnalate negli stessi. Conclusa tale verifica, la Commissione elettorale procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dei voti espressi nei diversi seggi, e stabilisce i dati definitivi per singola RSU.
3. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma precedente, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU, dovrà essere conservato presso il Coran, per almeno sei mesi secondo accordi tra la Commissione elettorale ~~e l'Amministrazione, Enti~~ il Direttore generale della Direzione del Personale della Regione e le Organizzazioni Sindacali in modo da garantirne la integrità. ~~per almeno tre mesi.~~
4. Successivamente sarà distrutto, alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Amministrazione, Enti e delle Organizzazioni Sindacali. I verbali saranno conservati ~~dalla RSU~~ a cura della Direzione generale del Personale della Regione.

Art.29
Attribuzione dei seggi

1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della lista.
3. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.

Art.30
Ricorsi alla Commissione Elettorale

1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa ed inviato alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista
2. Trascorsi cinque giorni dalla comunicazione affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi e la Commissione ne da atto nel verbale.
3. Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.
4. Copia del verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonché all'Amministrazione.

Art.31
Comitato dei Garanti

1. Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti.

FEDRO

SAF

SILDIR

SADIRS

UIL

CISL

CGIL

CORAN



2. Il Comitato è unico per tutto il comparto di contrattazione. Fanno parte di esso un funzionario designato dal Direttore Generale di Organizzazione e Metodo e del Personale ed un altro componente designato dal Presidente del Coran, anche estraneo all'Amministrazione, che svolgerà le funzioni di presidente del Comitato.
3. Farà inoltre parte del Comitato un componente designato da ciascuna organizzazione sindacale presentatrice di liste, interessata al ricorso.
3. Il Comitato assumerà le proprie decisioni entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso.

Art.32

Comunicazione della nomina dei componenti della RSU

1. Le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei voti per l'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla contrattazione, nel caso in cui le associazioni sindacali rappresentative siano costituite da federazioni di più sigle, la lista deve essere intestata unicamente alla federazione rappresentativa e non alle singole sigle che la compongono.

Art. 33

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di CCRL e di legge che disciplinano la materia.
2. Gli allegati C e D al presente regolamento s'intenderanno automaticamente integrati o modificati nel caso di sopravvenienza di norme di legge integrative o modificative delle Amministrazioni del comparto regionale.

ALLEGATO C

ELENCO DELLE SEDI DI COSTITUZIONE DELLE RSU

L'allegato C al CCRL del 15.05.01 è sostituito dal presente:

- 1) Amministrazione regionale;
- 2) Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- 3) Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS [Sardegna](#));
- 4) Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna);
- 5) [Agenzia regionale sarda per l'erogazione in agricoltura \(ARGEA Sardegna\)](#);
- 6) ~~Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA)~~ [Agenzia Sardegna Promozione](#);
- 7) ~~Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le Entrate~~;
- 8) [Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna](#);
- 9) [Agenzia regionale per il Lavoro](#);
- 10) Istituto superiore regionale etnografico (ISRE);
- 11) Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari (ERSU [di](#) CAGLIARI);
- 12) Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari (ERSU [di](#) Sassari);
- 13) Ente ~~autonomo del Flumendosa (EAF)~~ [acque della Sardegna \(ENAS\)](#);
- 14) Agenzia regionale per l'edilizia abitativa (AREA);
- 15) ~~Agenzia governativa regionale Osservatorio economico~~;

ALLEGATO D

ELENCO DELLE SEDI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

L'allegato D al CCRL del 15.05.01 è sostituito dal presente:

- 1) Amministrazione regionale;
- 2) Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- 3) Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS [Sardegna](#));
- 4) Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna);

FEDRO

SAF

SILDIR

SADIRS

UIL

C/ISL

CGIL

CORAN



- 5) [Agenzia regionale sarda per l'erogazione in agricoltura \(ARGEA Sardegna\);](#)
 - 6) ~~Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA)~~ [Agenzia Sardegna Promozione;](#)
 - 7) ~~Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le Entrate;~~
 - 8) [Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna;](#)
 - 9) [Agenzia regionale per il Lavoro;](#)
 - 10) Istituto superiore regionale etnografico (ISRE);
 - 11) Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari (ERSU [di](#) CAGLIARI);
 - 12) Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari (ERSU [di](#) Sassari);
 - 13) Ente ~~autonomo del Flumendosa (EAF)~~ [acque della Sardegna \(ENAS\);](#)
 - 14) Agenzia regionale per l'edilizia abitativa (AREA);
 - 15) ~~Agenzia governativa regionale Osservatorio economico.~~
- OPPURE**
1. Amministrazione regionale
 2. Corpo forestale e di vigilanza ambientale
 3. Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna)
 4. Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna)
 5. Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA);
 6. Istituto superiore regionale etnografico (ISRE);
 7. Ente autonomo del Flumendosa (EAF);
 8. Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU-CAGLIARI);
 9. Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU- SASSARI)
 10. Agenzia regionale per l'edilizia abitativa (AREA)

FEDRO

SAF

SILDIR

SADIRS

UIL

CISL

CGIL

CORAN

ALLEGATO E ADEMPIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI

Le Amministrazioni favoriscono la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali facilitando l'affluenza alle urne mediante un'ideale organizzazione del lavoro.

Le Amministrazioni concordano gli adempimenti necessari con le Organizzazioni Sindacali e successivamente con la Commissione elettorale, non appena questa si sia insediata. A titolo esemplificativo sono di seguito indicati gli impegni di collaborazione delle Amministrazioni:

- Le Amministrazioni, anche per facilitare il lavoro della Commissione elettorale di individuazione dei possibili seggi sin dal giorno successivo all'inizio delle procedure elettorali, forniscono alle Organizzazioni Sindacali che ne fanno richiesta, e successivamente alla Commissione elettorale non appena insediata, l'elenco alfabetico generale degli aventi diritto al voto nonché sottolenchi, anch'essi in ordine alfabetico, distinti in relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede di RSU ma che possono essere seggi elettorali staccati;
- Nelle sedi e strutture periferiche articolate sul territorio nazionale e comunitario, l'espletamento delle fasi elettorali, è assicurata dal responsabile della sede o struttura periferica, ivi compreso l'invio del verbale finale. Analoga comunicazione dovrà essere data alla propria Direzione generale cui compete, peraltro, la trasmissione di tutti i documenti, chiarimenti, etc..
- Le Amministrazioni garantiscono la propria collaborazione nella messa a disposizione di:
 - a) locale per la Commissione elettorale;
 - b) locali per la costituzione del seggio;
 - c) materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) per lo scrutinio (matite, urne, etc.);
 - d) stampa delle schede su fac-simile fornito dalla Commissione elettorale;
 - e) stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso dei seggi;
 - f) cura della sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota, specie dopo la chiusura;
 - g) cura dell'integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a disposizione (casseforti, camere di sicurezza, camere blindate o altro, ovvero da Guardie Giurate);



Regione Autonoma della Sardegna
CO.RA.N

- Le Amministrazioni sono chiamate al massimo sforzo collaborativo, ma non hanno alcuna competenza consultiva, di verifica o controllo sulle operazioni elettorali, sui candidati, sulle liste e sui compiti della Commissione elettorale;
- Le Amministrazioni, per favorire l'informazione, forniscono alla Commissione elettorale, oltre al materiale previsto, anche tutte le note di chiarimenti del CORAN e gli accordi in materia nonché l'eventuale supporto informatico;
- Le Amministrazioni consentono ai componenti della Commissione elettorale e dei seggi elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.